

Relazione finale del consigliere-auditore ⁽¹⁾**Cavi elettrici****(AT.39610)**

(2014/C 319/05)

I. INTRODUZIONE

1. Il caso riguarda un cartello a livello quasi mondiale nel settore dei cavi elettrici sottomarini («SM») e sotterranei («ST»), che ha coinvolto le seguenti imprese: Nexans ⁽²⁾; Prysmian e le sue precedenti società controllanti, Pirelli e Goldman Sachs ⁽³⁾; JPS e le sue società controllanti, Hitachi e Sumitomo ⁽⁴⁾; Viscas e le sue società controllanti, Furukawa e Fujikura ⁽⁵⁾; ABB ⁽⁶⁾; Brugg ⁽⁷⁾; Silec, la sua attuale società controllante, General Cable, e la precedente, Safran ⁽⁸⁾; EXSYM e le sue società controllanti, Showa e Mitsubishi ⁽⁹⁾; LS Cable ⁽¹⁰⁾; Taihan ⁽¹¹⁾; e NKT ⁽¹²⁾ (insieme, i «destinatari della decisione»).

II. PROCEDURA**1. Indagine**

2. L'indagine è stata avviata sulla base di una domanda di immunità dalle ammende presentata da ABB in data 17 ottobre 2008 ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole ⁽¹³⁾. ABB ha ottenuto l'immunità condizionale il 22 dicembre 2008. Dal 28 gennaio al 3 febbraio 2009, la Commissione ha effettuato ispezioni senza preavviso presso le sedi di Nexans e Prysmian. Il 2 febbraio 2009 e il 20 aprile 2009, JPS (unitamente alle sue società controllanti, Sumitomo e Hitachi) e Mitsubishi hanno presentato rispettivamente una domanda di riduzione delle ammende ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 29 giugno 2011 la Commissione ha informato Mitsubishi di essere giunta alla conclusione preliminare che Mitsubishi non aveva fornito elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo rispetto alle prove già in possesso della Commissione.
3. Prysmian e Nexans hanno proposto dinanzi al Tribunale ricorsi diretti all'annullamento delle decisioni di accertamento della Commissione. Con sentenze del 14 novembre 2012 ⁽¹⁴⁾ il Tribunale ha considerato che la Commissione disponeva, prima dell'adozione della decisione di accertamento, di indizi sufficientemente seri per ordinare un accertamento riguardante solo i cavi elettrici SM e ST ad alta tensione e il relativo materiale. Esso ha pertanto annullato le decisioni di accertamento nei confronti di Nexans e Prysmian per quanto riguarda la parte relativa ai cavi elettrici diversi dai cavi elettrici SM e ST ad alta tensione e il relativo materiale. Il 15 marzo 2013 Nexans ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-135/09 ⁽¹⁵⁾. Detta impugnazione è tuttora pendente.

2. Comunicazione degli addebiti

4. Il 30 giugno 2011 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti («CA») nei confronti dei destinatari della decisione e di un'altra parte (congiuntamente, «i destinatari della CA»).
5. La Commissione ha dichiarato che dal 18 febbraio 1999 al 28 gennaio 2009 i destinatari della CA hanno partecipato ad accordi e pratiche concordate finalizzati alla ripartizione dei mercati e dei clienti e al mantenimento dei prezzi al di sopra del livello concorrenziale per progetti di cavi elettrici SM e ST. Secondo le constatazioni preliminari della Commissione, i produttori europei e asiatici hanno concordato di non competere nei rispettivi territori di competenza e i fornitori europei si sono accordati sulla ripartizione di territori e clienti per progetti all'interno del SEE. Tale comportamento è stato considerato un'infrazione unica, continuata e complessa dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

⁽¹⁾ Ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) (decisione 2011/695/UE).

⁽²⁾ Nexans SA e Nexans France SAS (insieme, «Nexans»).

⁽³⁾ Prysmian SpA e Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. (insieme, «Prysmian»); Pirelli & C. SpA; The Goldman Sachs Group, Inc.

⁽⁴⁾ J-Power Systems Corporation; Hitachi Metals Ltd.; Sumitomo Electric Industries, Ltd.

⁽⁵⁾ VISCAS Corporation; Furukawa Electric Co. Ltd.; Fujikura Ltd.

⁽⁶⁾ ABB AB e ABB Ltd (insieme, «ABB»).

⁽⁷⁾ Brugg Kabel AG e Kabelwerke Brugg AG Holding (insieme, «Brugg»).

⁽⁸⁾ Silec Cable, SAS e General Cable Corporation (insieme, «Silec»); Safran SA.

⁽⁹⁾ EXSYM Corporation; SWCC Showa Holdings Co. Ltd.; Mitsubishi Cable Industries, Ltd.

⁽¹⁰⁾ LS Cable & System Ltd.

⁽¹¹⁾ Taihan Electric Wire Co., Ltd.

⁽¹²⁾ nkt cables GmbH e NKT Holding A/S (insieme, «NKT»).

⁽¹³⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17).

⁽¹⁴⁾ Causa T-135/09, *Nexans France SAS e Nexans SA c. Commissione europea* e causa T-140/09, *Prysmian Spa e Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl c. Commissione europea*, Raccolta 2012, non pubblicata.

⁽¹⁵⁾ Causa C-37/13P, *Nexans France SAS e Nexans SA c. Commissione europea* (GU C 101 del 6.4.2013, pag. 10).

3. Accesso al fascicolo/Riservatezza

6. Nel luglio 2011 è stato concesso ai destinatari della CA l'accesso al fascicolo per mezzo di un DVD ⁽¹⁶⁾ e alle dichiarazioni delle imprese che hanno chiesto l'applicazione di un trattamento favorevole presso i locali della direzione generale della concorrenza («DG Concorrenza»).
 - a. *Richieste di ulteriore accesso al fascicolo*
7. La DG Concorrenza ha ricevuto richieste di un ulteriore accesso al fascicolo da parte di LS Cable, Goldman Sachs, Nexans e nkt.
8. Ho ricevuto da Goldman Sachs tre richieste di ulteriore accesso al fascicolo, che la DG Concorrenza aveva respinto. Tali richieste riguardavano parti della risposta di Prysmian a una richiesta di informazioni della Commissione del 20 ottobre 2009 e taluni documenti ad essa allegati. Ho accolto due di tali richieste interamente ed una parzialmente. In seguito all'accoglimento di una delle richieste, ho adottato una decisione ai sensi dell'articolo 8 della decisione 2011/695/UE con cui ho ordinato di rendere accessibile a Goldman Sachs la risposta di Prysmian ad una domanda contenuta nella richiesta di informazioni del 20 ottobre 2009.
 - b. *Documenti forniti dalla Commissione Spagnola per la Concorrenza*
9. Nell'ottobre 2011 mi è pervenuta una richiesta da parte di Nexans di accesso, tra le altre cose, a documenti che la Commissione aveva ottenuto dalla Commissione Spagnola per la Concorrenza («CNC»), in seguito a un'ispezione condotta dalla CNC nel settore dei cavi elettrici in Spagna. Nexans era in possesso di una decisione della CNC che la informava del fatto che i documenti sequestrati erano stati trasmessi alla Commissione. Nexans non aveva trovato tali documenti nel fascicolo della Commissione e aveva pertanto sostenuto che il fascicolo era incompleto. La DG Concorrenza respingeva la richiesta di Nexans dichiarando che i documenti ottenuti dalla CNC (i «documenti spagnoli») non facevano parte del fascicolo in quanto non contenevano informazioni rilevanti per l'indagine nel caso AT.39610.
10. Ho ritenuto che i documenti spagnoli facessero parte del fascicolo della Commissione nel caso AT.39610 e dovessero pertanto essere resi accessibili ai destinatari della CA. Il punto 8 della comunicazione sull'accesso al fascicolo ⁽¹⁷⁾ stabilisce che il fascicolo istruttorio della Commissione si compone di tutti i documenti «ottenuti, elaborati e/o riuniti dalla direzione generale Concorrenza della Commissione, nel corso dell'indagine». La Commissione aveva ottenuto i documenti spagnoli in seguito a una richiesta rivolta alla CNC ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁸⁾ nel contesto dell'indagine nel caso AT.39610.
11. Dato il considerevole volume dei documenti spagnoli, la DG Concorrenza ha deciso di concedere inizialmente un accesso alle versioni integrali di tali documenti solo ai legali esterni dei destinatari della CA, in modo che i legali potessero selezionare gli elementi probatori rilevanti per la difesa dei loro clienti. Successivamente, sarebbero state fornite ai destinatari della CA le versioni non riservate dei documenti selezionati. La procedura di accesso «riservata ai legali esterni» è durata dal novembre 2011 al gennaio 2012 e si è conclusa con la selezione di oltre 1 300 documenti. Nel febbraio 2012 i destinatari della CA hanno ricevuto le versioni non riservate dei documenti selezionati e su tale base hanno presentato osservazioni scritte tra febbraio e aprile 2012.
12. Alcuni destinatari della CA hanno presentato richieste di ulteriore accesso ai documenti spagnoli, quasi tutte accolte dalla DG Concorrenza. Ho ricevuto una richiesta da Prysmian, che ho parzialmente accolto.
13. Nel luglio 2012 è stato richiesto ai legali esterni che avevano avuto accesso alla versione integrale dei documenti spagnoli di distruggere o di restituire alla DG Concorrenza detti documenti ed eventuali copie o trascrizioni. I suddetti legali sono stati inoltre informati del fatto che i documenti sarebbero rimasti nel fascicolo della Commissione e che essi avrebbero potuto chiedere un ulteriore esame in una fase successiva se l'avessero ritenuto giustificato per l'esercizio dei diritti alla difesa dei loro clienti.

⁽¹⁶⁾ In considerazione di taluni problemi tecnici, il DVD di accesso al fascicolo è stato successivamente sostituito con un nuovo DVD.

⁽¹⁷⁾ Comunicazione della Commissione riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 325 del 22.12.2005, pag. 7).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

c. *Accesso alle risposte di altre parti alla CA prima dell'audizione*

14. La DG Concorrenza ha concesso, su richiesta, a talune società controllanti, controllate e partner dell'impresa mista di accedere a parti delle risposte alla CA delle altre parti (Prysmian e Pirelli, Prysmian e Goldman Sachs, Mitsubishi e Showa/EXSYM) riguardanti la questione della responsabilità della società madre⁽¹⁹⁾. Essa ha altresì accordato loro la possibilità di presentare osservazioni scritte.
15. In questo contesto, ho ricevuto da Goldman Sachs una richiesta di accesso a tre allegati alla risposta di Prysmian alla CA, contenenti verbali di riunioni del consiglio di amministrazione di Prysmian. Dopo averne esaminato i contenuti, il consigliere-auditore ha concluso che due degli allegati contenevano passaggi di natura potenzialmente assolutoria per Goldman Sachs. Tuttavia, al fine di garantire una lettura corretta di tali passaggi nel loro contesto, ho deciso che l'intero contenuto dei due allegati dovesse essere reso accessibile a Goldman Sachs, consentendo in tal modo alla Commissione anche di utilizzarli eventualmente nella decisione. In tali circostanze, poiché Prysmian ha sollevato obiezioni, ho adottato una decisione ai sensi dell'articolo 8 della decisione 2011/695/UE con cui ho ordinato di rendere disponibili i documenti a Goldman Sachs.
16. Inoltre, ho ricevuto da Nexans e nkt richieste di accesso a elementi probatori assolutori contenuti nelle risposte di altri destinatari della CA. Dopo aver discusso la questione con la DG Concorrenza, quest'ultima ha reso disponibili ai destinatari della CA interessati, il 16 maggio e il 1° giugno 2012, elementi probatori di natura potenzialmente assolutoria tratti dalle risposte di ABB, JPS/Sumitomo/Hitachi, LS Cable, EXSYM e Viscas. Inoltre, con lettera del 1° giugno 2012, la DG Concorrenza ha informato i destinatari della CA riguardo a talune imprecisioni fattuali contenute nella CA, che aveva individuato in seguito all'esame delle risposte, escludendo così la necessità di dare accesso ai passaggi di tali risposte che avevano rivelato le imprecisioni di cui trattasi. I destinatari della CA hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni orali durante l'audizione o scritte successivamente a quest'ultima.

4. **Termini per la risposta alla CA**

17. La Commissione ha fissato un termine di dieci settimane per la risposta alla CA, la cui scadenza era prevista per settembre 2011. Quasi tutti i destinatari della CA hanno chiesto una proroga del termine. Conformemente all'articolo 10 della decisione 2001/462/CE⁽²⁰⁾, in vigore all'epoca, ho esaminato tali richieste direttamente.
18. Ho concesso una proroga di tre settimane in considerazione dell'impatto del periodo estivo sulla preparazione delle risposte alla CA; è consuetudine, infatti, concedere una proroga se il periodo assegnato per la risposta comprende, interamente o in parte, il mese di agosto⁽²¹⁾.
19. Ho concesso un'ulteriore proroga di una settimana a taluni destinatari asiatici della CA a motivo che, in preparazione della loro difesa, essi dovevano tradurre alcuni documenti fondamentali e ricorrere a interpreti per la comunicazione con i legali esterni. Altri motivi per i quali ho concesso proroghe sono i seguenti: permettere a un destinatario della CA di ripristinare e ricercare dati storici dopo la sostituzione del suo sistema informatico; consentire a un destinatario della CA di far fronte al trasferimento di un consulente interno precedentemente incaricato del caso; tenere conto del ritardo accumulato da taluni destinatari della CA a causa della sostituzione, dovuta a problemi tecnici, del DVD di accesso al fascicolo⁽²²⁾.
20. In conseguenza di tali decisioni di proroga, i termini per la risposta alla CA sono scaduti tra la fine di settembre 2011 e metà novembre 2011.
21. Come menzionato sopra⁽²³⁾, i destinatari della CA hanno avuto la possibilità di presentare ulteriori osservazioni scritte nel febbraio e nel marzo 2012, a integrazione o modifica delle loro risposte iniziali alla CA, sulla base del loro accesso ai documenti spagnoli.

⁽¹⁹⁾ Comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE (GU C 308 del 20.10.2011, pag. 6), punto 103.

⁽²⁰⁾ Cfr. la decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21). Tale decisione è stata abrogata dalla decisione 2011/695/UE.

⁽²¹⁾ Cfr. XXIII *Relazione sulla politica di concorrenza* (1993), punto 207.

⁽²²⁾ Cfr. nota 16.

⁽²³⁾ Cfr. punto 11.

22. Taluni destinatari della CA hanno chiesto una proroga del termine di risposta alla CA per poter completare l'esame dei documenti spagnoli⁽²⁴⁾. Ho respinto tali richieste per varie ragioni. In primo luogo, nel momento in cui sono state presentate tali richieste, taluni destinatari avevano già presentato le loro risposte alla CA; concedere una proroga ai destinatari che non avevano ancora presentato le loro risposte avrebbe sollevato questioni di disparità di trattamento. In secondo luogo, Nexans aveva portato alla mia attenzione la questione dei documenti spagnoli tardi nel corso del periodo previsto per la risposta alla CA⁽²⁵⁾. In terzo luogo, i diritti alla difesa sono stati pienamente salvaguardati in quanto, dopo aver ottenuto l'accesso ai documenti spagnoli, i destinatari della CA hanno potuto presentare ulteriori osservazioni, comprese eventuali modifiche della loro prima risposta alla CA⁽²⁶⁾. In quarto luogo, questo approccio aveva il vantaggio di limitare i ritardi procedurali causati dall'ulteriore accesso al fascicolo, poiché consentiva al team incaricato del caso di iniziare più tempestivamente l'esame delle risposte alla CA. Inoltre, era improbabile che i documenti spagnoli conducessero a un cambiamento radicale della difesa dei destinatari; infatti, tutte le osservazioni aggiuntive pervenute erano in linea con gli argomenti addotti dai destinatari della CA nelle loro prime risposte alla CA. Infine, organizzare l'accesso ai documenti spagnoli avrebbe probabilmente richiesto un certo tempo, dato il considerevole volume di tali documenti.

5. Uso delle lingue

23. Brugg, un'impresa situata nel cantone svizzero tedesco di Aargau, ha chiesto se poteva rispondere in lingua tedesca alla CA, che aveva ricevuto redatta in inglese. La DG Concorrenza ha accolto la richiesta di Brugg. In questo contesto, ho osservato che il Manuale delle procedure della DG Concorrenza prevede che le comunicazioni rivolte alle imprese situate al di fuori del SEE dovrebbero preferibilmente essere redatte in una lingua dell'UE ad esse comprensibile e che occorre prestare particolare attenzione nel caso di notifica di decisioni a imprese svizzere, poiché può essere usata una delle tre lingue ufficiali, a seconda del cantone in cui l'impresa ha la sua sede⁽²⁷⁾. In considerazione di questa precisazione nel Manuale delle procedure, ho richiamato l'attenzione della DG Concorrenza sul fatto che ogni futura decisione doveva essere rivolta a Brugg in lingua tedesca.

6. Audizione

24. L'audizione è durata sei giorni, dall'11 al 18 giugno 2012. Vi hanno partecipato tutti i destinatari della CA, tranne Furukawa⁽²⁸⁾.

7. Ulteriore accesso al fascicolo dopo l'audizione

a. Accesso alle risposte di altre parti alle richieste di informazioni

25. Dopo l'audizione, la DG Concorrenza ha condotto ulteriori accertamenti dei fatti relativamente ad alcune questioni connesse alla responsabilità delle società madri. In tale contesto, essa ha rivolto richieste di informazioni a: Prysmian e Goldman Sachs; Fujikura, Furukawa e Viscas; Mitsubishi, Showa e EXSYM. All'interno di ciascun gruppo di entità giuridiche, la DG Concorrenza ha concesso alle parti l'accesso alle risposte delle altre parti alle richieste di informazioni, nonché la possibilità di presentare osservazioni scritte. In questo contesto, la DG Concorrenza ha altresì accordato a Goldman Sachs l'accesso alle dichiarazioni scritte di Prysmian nonché la possibilità di presentare osservazioni in merito.

b. Ulteriore accesso alle risposte alla CA

26. Nel maggio 2013, Nexans ha reiterato la sua precedente richiesta di accesso agli elementi probatori di natura potenzialmente assolutoria contenuti nelle risposte delle altre parti alla CA⁽²⁹⁾. In seguito al rigetto della richiesta da parte della DG Concorrenza, Nexans ha rinvio a me la questione. Su mio intervento, la DG Concorrenza ha concesso a Nexans l'accesso alla versione non riservata di un allegato alla risposta di un altro destinatario alla CA. Tale allegato conteneva la dichiarazione giurata di un dipendente dell'impresa, in cui veniva fatto riferimento ai contatti con Nexans. In seguito a tale accesso, ho informato Nexans di non avere alcuna indicazione di altre informazioni contenute nelle risposte alla CA che dovessero esserle comunicate conformemente alla giurisprudenza pertinente⁽³⁰⁾.

⁽²⁴⁾ Cfr. punti 9 e 10.

⁽²⁵⁾ Nexans ha portato all'attenzione del consigliere auditore la questione dei documenti spagnoli quasi tre mesi dopo aver ottenuto l'accesso al fascicolo.

⁽²⁶⁾ Cfr. punto 11 supra.

⁽²⁷⁾ Cfr. Antitrust Manual of Procedures, modulo 27, «Use of languages in antitrust proceedings», pag. 3/7, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/antitrust/antitrust_manproc_3_2012_en.pdf

⁽²⁸⁾ [...].

⁽²⁹⁾ Cfr. punto 16.

⁽³⁰⁾ Cfr. per esempio causa T-133/07, *Mitsubishi Electric Corp. c. Commissione*, Raccolta 2011, pag. II-04219, punti 41-44.

27. Nel maggio 2013, la DG Concorrenza ha altresì concesso a Goldman Sachs l'accesso alle osservazioni aggiuntive presentate da Prysmian nel marzo 2012 in seguito all'accesso ai documenti spagnoli ⁽³¹⁾.

8. Lettera di esposizione dei fatti

28. Nel settembre 2013, la DG Concorrenza ha inviato una lettera di esposizione dei fatti a Fujikura, Furukawa, Goldman Sachs, Mitsubishi e Showa con la quale comunicava loro le informazioni e gli elementi probatori sui quali intendeva fondare la propria decisione in merito alla responsabilità delle società madri e ha stabilito un termine di due settimane entro il quale esse potevano presentare osservazioni scritte.
29. Dopo aver ottenuto dalla DG Concorrenza una proroga di tre giorni, Mitsubishi mi ha chiesto un ulteriore periodo di nove giorni. Ho deciso di prorogare il termine di due giorni per tenere conto del fatto che il termine di risposta alla lettera di esposizione dei fatti coincideva con la data di una riunione tra Mitsubishi e la Commissione sullo stato di avanzamento del procedimento.
30. Nella risposta alla lettera di esposizione dei fatti, Mitsubishi ha sostenuto che il termine concesso per la risposta a detta lettera era, malgrado le proroghe concesse, insufficiente per consentirle di esercitare in modo effettivo i propri diritti alla difesa. Dopo aver esaminato la risposta di Mitsubishi, non ho rilevato alcuna indicazione del fatto che Mitsubishi non abbia potuto esercitare in modo effettivo i propri diritti alla difesa. Al contrario, la risposta di Mitsubishi alla lettera di esposizione dei fatti sembra contenere un'analisi particolareggiata degli elementi probatori allegati a detta lettera.
31. Nella risposta alla lettera di esposizione dei fatti, Goldman Sachs ha sostenuto che i suoi diritti alla difesa erano stati violati perché la Commissione le ha concesso accesso alle osservazioni aggiuntive di Prysmian del marzo 2012 in merito ai documenti spagnoli solo dopo l'audizione, cioè nel maggio 2013 ⁽³²⁾. Non ritengo che, a seguito del fatto di aver ottenuto l'accesso alle osservazioni di Prysmian del marzo 2012 solo dopo l'audizione, Goldman Sachs non abbia potuto esercitare in modo effettivo il suo diritto di essere sentita. Goldman Sachs ha avuto ampia possibilità di presentare osservazioni scritte sulle osservazioni presentate da Prysmian nel corso del procedimento. In particolare, dopo l'audizione Goldman Sachs ha presentato dichiarazioni scritte a giugno e settembre 2013.

III. IL PROGETTO DI DECISIONE

32. Dopo aver raccolto le osservazioni scritte e orali dei destinatari della CA, la Commissione ha deciso di ritirare le asserzioni contro una delle parti ⁽³³⁾. Nei confronti di tre destinatari della CA ha ridotto la durata della violazione rispettivamente di circa 1 anno e 9 mesi, 1 anno e 10 mesi e 2 anni.
33. Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, ho valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni per le quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione e sono giunto ad una conclusione positiva.
34. Nel complesso, concludo che, nel caso di specie, l'esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti è stato rispettato.

Bruxelles, 31 marzo 2014

Wouter WILS

⁽³¹⁾ Cfr. punto 11.

⁽³²⁾ Cfr. punto 27 supra.

⁽³³⁾ Cfr. punto 4 supra.